CAMERA DEI DEPUTATI N. 3505

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MORONI

Disposizioni per promuovere e sostenere le attività, la partecipazione e la rappresentanza dei giovani

Presentata il 21 dicembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le trasformazioni e le mutazioni economiche e sociali degli ultimi anni, in particolare per le modificazioni strutturali derivanti dall'innovazione tecnologica, dall'internazionalizzazione e dall'integrazione dell'economia hanno imposto cambiamenti profondi nel mercato del lavoro e nell'assetto produttivo del Paese, trascinando con sé anche grandi cambiamenti sotto il profilo culturale e sociale.

Tutto ciò, a sua volta, ha finito con l'indurre cambiamenti negli stili di vita e nei comportamenti individuali e collettivi, in particolare per ciò che riguarda le giovani generazioni.

In una fase di rallentamento generale dell'economia internazionale e mentre si avvertono – come sempre più spesso sottolineano le indagini sociali – i cambiamenti profondi nella dimensione quali-quantitativa dell'occupazione, del lavoro, anzi, dei lavori, si avverte forte l'esigenza di iniziative e di misure in grado di promuovere e di accrescere la coesione sociale, di favorire l'inserimento e la partecipazione al mercato del lavoro, di assicurare il grado di formazione e di istruzione lungo tutto l'arco della vita, in modo da recuperare quei segmenti di esclusione e di marginalità sociale che, viceversa, rischiano di accentuarsi e di allargarsi.

Un aspetto spesso richiamato ma altrettanto spesso disatteso in questo scenario è quello dell'importanza, viceversa, da attribuire agli spazi e ai luoghi di mediazione sociale; in particolare per quei segmenti di popolazione, come appunto quella giovanile, che più di altri avvertono la difficoltà di un inserimento, una par-

tecipazione attiva alla vita economica, culturale, sociale e politica del Paese.

La proposta di legge in esame muove appunto da questa breve digressione prevedendo e introducendo, nel rispetto del mutato assetto istituzionale del Paese, spazi ed elementi di raccordo e di cooperazione tra le istituzioni, la società e i soggetti interessati.

Si tratta, in altri termini, di promuovere e di accrescere il tasso di partecipazione attiva delle nuove generazioni, un segmento di popolazione, questo, che costituisce di per sé un forte valore aggiunto per la crescita della vita associativa, creativa, culturale, produttiva ed economica del sistema Paese.

È una risorsa importante che avverte, spesso e volentieri più di altre, un forte distacco nei confronti delle istituzioni in generale e di quelle politiche in particolare; un distacco che frequentemente si traduce in disaffezione prima, e in esclusione poi, sia dai luoghi della conoscenza e della formazione, sia della rappresentanza stessa.

Nei diversi Paesi dell'Unione europea vi è stata una forte attenzione a questi mutamenti, tanto che sono state attivate già da tempo forme di cooperazione e di rappresentanza dei giovani, così come si è data larga attenzione alle politiche giovanili.

Questi Paesi si sono dotati di una struttura anche organizzativa in grado di favorire tali iniziative. In alcuni di essi sono gli enti locali più vicini ai cittadini, ossia i comuni, ad essersi dotati di strutture preposte alle politiche giovanili; altre, in presenza di una struttura non solo amministrativa ma anche culturale ed etnica più differenziata, hanno privilegiato l'assetto regionale dello Stato, promuovendo così in altro modo l'attuazione delle politiche giovanili.

In entrambi i casi, nella gran parte dei Paesi comunitari vi sono una realtà e una struttura nazionale consultiva e rappresentativa del mondo giovanile, delle sue associazioni e delle sue vocazioni partecipative alle iniziative legislative che hanno per oggetto gli interventi e le politiche pubbliche in favore dei giovani e delle giovani generazioni.

In questo quadro, benché la Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile istituita nel corso della X legislatura avesse previsto nella sua relazione conclusiva la istituzione di un Dipartimento nazionale per le politiche giovanili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a tutt'oggi è assente una politica giovanile a livello nazionale che preveda la costituzione di un organismo di coordinamento, di promozione e di indirizzo anche sul terreno della rappresentanza dei giovani.

Il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali previsto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del decreto legislativo n. 300 del 1999 e del successivo regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, svolge sì funzioni di indirizzo e di coordinamento degli interventi a favore degli adolescenti e dei giovani, nonché di definizione delle politiche per le giovani generazioni anche per quanto concerne gli scambi internazionali; e tuttavia sconta l'assenza di strutture e di organismi *ad hoc* in grado di assicurare adeguata rappresentanza a tale segmento anche al fine dell'attuazione dei princìpi prima richiamati.

Le finalità della proposta di legge, pertanto, sono in primo luogo quelle di riconoscere un ruolo specifico ai giovani e all'insieme delle giovani generazioni del Paese nella vita e nel processo di sviluppo economico, sociale, culturale e politico della società, promuovendone e sostenendone l'attività, la partecipazione e la rappresentanza.

La proposta di legge prevede in particolare, all'articolo 2, la costituzione del Consiglio nazionale dei giovani (CNG) che risponde all'esigenza di adeguare il quadro normativo italiano a quello degli altri *partner* europei. Tale organismo rappresentativo della complessa e differenziata realtà sociale, culturale e associativa del mondo giovanile, anche a livello territoriale, è istituito presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri, con compiti di promozione, coordinamento, rappresentanza e supporto per quanto riguarda le politiche delle giovani generazioni. I successivi articoli 3 e 4 prevedono la costituzione e le competenze della giunta esecutiva che, insieme all'assemblea, costituisce il CNG.

Il Governo, ogni tre anni, ai sensi del successivo articolo 5, è chiamato ad adottare il Piano nazionale per le politiche giovanili al fine di assicurare la programmazione degli interventi in favore dei giovani.

L'articolo 6, a riguardo, prevede l'istituzione e il relativo finanziamento di un Fondo nazionale per le politiche giovanili finalizzato alla realizzazione degli obiettivi della legge.

Il predetto Fondo, che integra le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni, è costituito per la realizzazione dei progetti e degli interventi a favore dei giovani sia a livello nazionale che regionale e locale.

Le risorse del Fondo sono ripartite per il 65 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il 5 per cento sono assegnate al funzionamento del CNG e per il restante 30 per cento sono destinate alle attività svolte dal Centro nazionale per le politiche giovanili, previsto dall'articolo 7.

Tale Centro svolge compiti di supporto tecnico, coordinamento e tutoraggio alle associazioni giovanili per la progettazione e la realizzazione delle rispettive iniziative. Il Centro nazionale è istituito presso il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176. Il Centro, inoltre, promuove la realizzazione di un sistema informativo nazionale relativo alle politiche giovanili, cura la diffusione di dati e statistiche sulla condizione giovanile e promuove la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi a sostegno dei giovani.

L'articolo 9 attribuisce alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali la realizzazione della programmazione degli interventi finanziati con la quota del predetto Fondo nazionale. Le regioni e le province autonome, al fine di incentivare la rappresentanza del mondo giovanile, istituiscono inoltre i consigli regionali e provinciali dei giovani operanti nell'ambito territoriale, definendone i requisiti nonché le modalità di composizione e di durata.

L'articolo 10 prevede che annualmente il Presidente del Consiglio dei ministri presenti una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi del Piano nazionale per le politiche giovanili.

Con l'articolo 11, infine, si dettano le disposizioni di carattere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge reca norme finalizzate a riconoscere il ruolo specifico dei giovani nei processi di sviluppo del Paese, garantendo il diritto alla loro autonoma partecipazione sul piano sociale, culturale ed economico alla vita della società e delle istituzioni, nonché a sostenere le loro capacità progettuali e creative, promuovendone la rappresentanza, sia come singoli che nelle diverse forme associative.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, salvo quanto diversamente disposto, ai giovani di età compresa tra i quindici e i ventinove anni, anche stranieri, residenti nel territorio nazionale.

3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nel rispetto delle competenze e delle funzioni attribuite e secondo i princìpi fissati dalla Costituzione, promuovono e attuano misure finalizzate alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti dei giovani, nonché il sostegno e lo sviluppo dell'associazionismo giovanile.

ART. 2.

(Istituzione del Consiglio nazionale dei giovani).

1. Al fine di assicurare la piena realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale dei giovani (CNG).

2. Il CNG è organo consultivo di rappresentanza dei giovani. È formato da una assemblea e da una giunta esecutiva eletta dall'assemblea medesima in base a criteri di proporzionalità individuati tenuto conto del numero degli iscritti delle singole as-

sociazioni giovanili, della loro distribuzione territoriale e della loro anzianità di iscrizione. L'assemblea adotta a maggioranza qualificata dei suoi membri il proprio regolamento interno.

3. L'assemblea del CNG è composta dai singoli delegati designati da ciascuna delle associazioni giovanili di cui al comma 4 che hanno fatto richiesta di adesione, nonché da:

a) uno o più rappresentanti, sino a un massimo di tre, in proporzione al numero della popolazione giovanile del territorio interessato, eletti in seno ai consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) un rappresentante per ognuno dei seguenti organismi istituzionali nazionali di rappresentanza delle giovani generazioni: l'Unione degli studenti medi, il Consiglio nazionale degli studenti universitari ed eventuali organismi similari costituiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Possono designare propri rappresentanti presso il CNG, sino ad un massimo di tre per ciascuna associazione, le organizzazioni nazionali e le aggregazioni giovanili, le associazioni studentesche, le organizzazioni giovanili di volontariato, le organizzazioni giovanili dei partiti politici, le associazioni culturali e ambientaliste di giovani, le organizzazioni sindacali che organizzano i giovani o rappresentano giovani lavoratori, le associazioni etniche o religiose giovanili, nonché le associazioni sportive giovanili, purché costituite da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge e presenti con proprie rappresentanze in almeno tre regioni italiane, se costituite da meno di un anno; o in almeno un quarto delle regioni italiane, se costituite da più di un anno.

5. Le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 4 devono, in ogni caso, soddisfare i seguenti requisiti:

a) presenza di uno statuto ispirato ai princìpi del metodo democratico e del carattere elettivo degli organismi dirigenti;

b) previsione di finalità politiche, culturali, educative, sindacali, religiose ed etniche chiaramente indicate nello statuto, con il limite di età degli aderenti non superiore al ventinovesimo anno, ovvero con almeno il 70 per cento degli iscritti con età inferiore a ventinove anni;

c) assenza di fini di lucro.

6. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede alla organizzazione e al funzionamento del CNG, nonché alla elezione e alla organizzazione della giunta esecutiva.

7. Le spese per il funzionamento del CNG sono poste a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 6, nei limiti della percentuale del 5 per cento, previste dal comma 2 del medesimo articolo. Ai componenti del CNG, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati.

ART. 3.

(Competenze della giunta esecutiva).

1. La giunta esecutiva del CNG di cui all'articolo 2, comma 2, fornisce il supporto necessario per l'espletamento delle attività rivolte alla definizione delle politiche giovanili, anche per quanto concerne gli scambi internazionali.

2. In relazione all'attività degli organismi, anche internazionali, che si occupano dei problemi delle politiche giovanili, la giunta esecutiva:

a) formula proposte per il coordinamento delle politiche giovanili; esprime pareri, obbligatori e non vincolanti, sui contenuti del Piano di cui all'articolo 5, nonché sui disegni di legge d'iniziativa del Governo che riguardano i giovani, con

particolare riferimento ai settori delle riforme istituzionali, dell'istruzione e della formazione, del lavoro e della previdenza sociale;

b) promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative tese a favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica, sociale ed economica;

c) partecipa a iniziative e *forum* associativi anche internazionali;

d) promuove la formazione e lo sviluppo di centri giovanili a livello regionale e degli enti locali;

e) promuove e svolge indagini, studi e ricerche sullo stato di attuazione delle politiche giovanili nelle istituzioni nazionali e locali, anche in conformità alle norme comunitarie e internazionali, negli organismi rappresentativi scolastici e universitari, nonché sulle realtà associative;

f) designa e segnala propri rappresentanti negli organismi nazionali e internazionali con competenza nelle politiche giovanili e per l'attuazione dei programmi europei per i giovani;

g) designa i propri rappresentanti per la collaborazione all'elaborazione del Piano di cui all'articolo 5;

h) indica con rapporti periodici alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di attuazione delle politiche giovanili nei vari settori di intervento segnalando, ove necessario, le iniziative ritenute opportune;

i) prevede forme di autofinanziamento e di accesso ai finanziamenti pubblici e privati legati alla realizzazione di progetti, di studi e di ricerche sulle politiche giovanili.

ART. 4.

(Durata e composizione della giunta esecutiva).

1. La giunta esecutiva dura in carica tre anni e i suoi componenti, eletti ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 6, possono essere riconfermati. Il presidente della

giunta è nominato tra i membri della stessa. La giunta designa altresì nel proprio ambito, a maggioranza, due vice presidenti e un segretario che, insieme al presidente, costituiscono l'ufficio di presidenza.

ART. 5.

(Piano nazionale per le politiche giovanili).

1. Ogni tre anni il Governo adotta il Piano nazionale per le politiche giovanili di seguito denominato « Piano », nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6.

2. Il Piano è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281, sentiti il CNG, il Centro nazionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 7 della presente legge, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e il Consiglio nazionale degli studenti universitari. Alla elaborazione del Piano collaborano altresì l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo le disposizioni organizzative stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul Piano è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro un mese dalla relativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Piano è adottato anche in assenza del parere.

3. Il primo Piano è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Piano individua i princìpi e i criteri generali per la programmazione e il coordinamento delle politiche giovanili e per l'attuazione delle finalità della presente legge. Prioritariamente, il Piano individua le linee guida in materia di:

a) programmi e servizi per l'autonomia, il tempo libero, la socializzazione e la creatività giovanile, tenuto anche conto

delle attività integrative svolte nell'ambito scolastico;

b) sviluppo di reti e di strutture informative per i giovani, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie;

c) interventi finalizzati alla produzione culturale, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico, dei beni ambientali e delle aree naturali protette;

d) interventi finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e della storia nazionale;

e) attività sportive e turistico-ricreative;

f) attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità tra le giovani donne e i giovani uomini;

g) attività e servizi formativi per lo sviluppo sostenibile finalizzati alla valorizzazione del territorio, nonché dello spazio rurale e forestale al fine di favorire l'associazionismo e la cooperazione giovanili;

h) azioni di educazione alla salute e all'ambiente;

i) programmi di scambio internazionale, multietnico e interculturale;

l) programmi di educazione al rispetto della vita, alla solidarietà e alla tolleranza;

m) partecipazione delle giovani generazioni alla vita culturale, sociale ed economica del Paese e delle istituzioni.

ART. 6.

(Fondo nazionale per le politiche giovanili).

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato « Fondo », finaliz-

zato alla realizzazione delle finalità della presente legge.

2. Il Fondo è ripartito, per una percentuale pari al 65 per cento della quota annuale, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 5 per cento delle risorse complessive è riservata per il funzionamento del CNG. La restante percentuale della quota annuale è riservata al finanziamento delle attività del Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili di cui all'articolo 7.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo ai sensi del comma 2.

4. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per il primo anno di entrata in vigore della presente legge, e di 18,5 milioni di euro a decorrere dall'anno successivo, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Centro nazionale per le politiche giovanili).

1. È istituito, presso il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Centro nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato « Centro nazionale », con compiti di coordinamento, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione delle finalità della presente legge.

2. Il Centro nazionale, per le funzioni di supporto tecnico, di coordinamento e di tutoraggio alle associazioni giovanili per la progettazione e la realizzazione delle ri-

spettive iniziative può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e di strutture da individuare nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie sugli appalti pubblici di servizi.

3. Il Centro nazionale, per il perseguimento delle sue finalità:

a) promuove la realizzazione di un sistema informativo nazionale relativo alle politiche giovanili, in collaborazione con i coordinamenti regionali Informagiovani;

b) cura la diffusione di dati e di statistiche al fine di favorire la qualità degli interventi e dei servizi per le giovani generazioni;

c) promuove ricerche e indagini sulla condizione giovanile in collaborazione con istituti, enti di ricerca e università, finalizzati alla programmazione degli interventi innovativi di politiche giovanili;

d) cura le relazioni con le strutture dell'Unione europea competenti per quanto concerne la promozione e lo sviluppo delle politiche delle giovani generazioni e gli scambi internazionali con gli altri organismi competenti;

e) promuove lo sviluppo di reti tra le associazioni giovanili a carattere nazionale e locale, nonché la diffusione di informazioni in favore delle amministrazioni locali ai fini dell'attuazione delle finalità della presente legge;

f) promuove la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi a sostegno dei giovani presentati da associazioni giovanili, anche a carattere locale, volti alla realizzazione di iniziative mirate, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Piano;

g) promuove progetti innovativi e sperimentali di carattere nazionale presentati da regioni, province, città metropolitane, comuni e enti locali, singoli o associati, nonché iniziative pilota per lo sviluppo di forme di rappresentanza giovanile.

4. Ai fini della realizzazione delle politiche giovanili l'ISTAT provvede annualmente alla elaborazione di specifici dati

informativi circa la condizione giovanile nel Paese sulla base di una apposita convenzione con il Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento del Centro nazionale.

6. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Centro nazionale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali un rapporto sulle attività svolte.

7. Ai componenti del Centro nazionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri interessati.

8. Le spese per l'attività del Centro nazionale e quelle sostenute per le finalità di cui al comma 3 sono a carico della quota del Fondo, nei limiti della percentuale del 30 per cento.

ART. 8.

(Esperti e consulenti).

1. Al Centro nazionale, per l'espletamento delle proprie attività, è preposto un direttore e sono addetti dieci esperti. Il direttore del Centro nazionale è nominato tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di politiche giovanili, anche tra persone non appartenenti alla pubblica amministrazione, con le modalità di cui all'articolo 19, commi 4, 4-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. I dieci esperti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri interessati. Tre degli esperti sono designati dal CNG.

3. Nel decreto di conferimento dell'incarico di cui al comma 2 è altresì deter-

minato il compenso degli esperti e dei consulenti del Centro nazionale.

ART. 9.

(Ambiti territoriali di intervento).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile, istituiscono i consigli regionali e provinciali dei giovani definendo le modalità per la loro composizione e attività.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze in materia di politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in conformità alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedono alla programmazione degli interventi finanziati con la quota del Fondo sentiti, ove istituiti, i consigli dei giovani di cui al comma 1 del presente articolo. A tale fine le regioni e le province autonome attivano forme di concertazione con gli enti locali ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, e di consultazione con i rispettivi consigli dei giovani, ove istituiti.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare la quota di rispettiva competenza del Fondo per il funzionamento dei rispettivi consigli dei giovani in attuazione delle finalità di cui alla presente legge. Le regioni e le province autonome possono altresì istituire fondi regionali per il finanziamento di appositi Piani di intervento ad integrazione delle quote di rispettiva competenza del Fondo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare in materia di politiche giovanili.

5. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di cui al presente articolo provvedono all'attuazione, in conformità agli obiettivi delle programmazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in forma associata ed eventualmente con il concorso delle comunità montane, dei progetti finanziati con le quote del Fondo, d'intesa con il competente consiglio dei giovani, ove istituito. Le città metropolitane e i comuni possono altresì promuovere ulteriori piani di intervento e progetti finalizzati alle politiche giovanili, nonché istituire forme di rappresentanza o *forum* di associazioni di giovani, definendo le modalità per la loro composizione e attività.

ART. 10.

(Relazione al Parlamento).

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi del Piano, tenuto conto anche delle relazioni presentate dal Centro nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

ART. 11.

(Disposizioni finanziarie).

1. Gli importi di pertinenza del Fondo nazionale per le politiche sociali destinati alle finalità di cui alla presente legge e iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono integrati di 6,5 milioni di euro relativamente al primo anno di entrata in vigore della presente legge, e di 18,5 milioni di euro a decorrere dall'anno successivo.

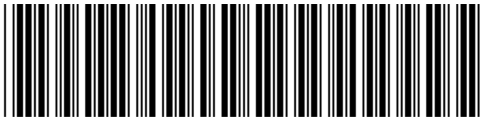
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'am-

bito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate anche per programmi cofinanziati dall'Unione europea.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,30



14PDL0081910